

REGOLAMENTO (CE) N. 2107/2000 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2000

recante deroga, per quanto riguarda il tenore massimo di umidità di alcuni cereali conferiti all'intervento durante la campagna 2000/01, al regolamento (CE) n. 824/2000 che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità ⁽³⁾, ha fissato al 14,5 % il tenore massimo di umidità dei cereali, nonché l'aliquota di detrazione dal prezzo d'intervento per i cereali con un tasso di umidità superiore al 14 %.
- (2) Il raccolto 2000 di alcuni cereali è stato caratterizzato in alcune regioni da condizioni meteorologiche particolari che hanno determinato un tasso di umidità più elevato del tasso normale e superiore al tasso massimo stabilito per i conferimenti all'intervento.
- (3) Poiché la situazione suddetta può provocare ribassi sproporzionati dei prezzi di mercato, è opportuno dare la facoltà agli Stati membri interessati di derogare all'esigenza relativa al tasso di umidità per il frumento tenero,

l'orzo e la segala, aumentando al tempo stesso l'aliquota di detrazione.

- (4) Le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 824/2000, gli Stati membri sono autorizzati a fissare al 15 % il tenore massimo di umidità per il frumento tenero, l'orzo e la segala conferiti all'intervento durante la campagna 2000/01. In tal caso si applicano le detrazioni riportate nell'allegato.

2. Gli Stati membri che decidono di applicare la deroga prevista al paragrafo 1 ne informano la Commissione anteriormente al 1° novembre 2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31.